



ATTO D'INTESA

TRA

L'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (di seguito anche "ENAC")

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (di seguito anche "ANSF")

(di seguito, ANSF ed ENAC possono singolarmente essere indicate anche "Ente" o, congiuntamente, "le Parti")

Finalizzato a regolare i rapporti tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

PREMESSO CHE

- L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, istituito il 25 luglio 1997 con Decreto Legislativo n. 250/97.
- L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è l'Autorità con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale ed attività di carattere normativo, autorizzativo e di controllo sugli operatori del settore, istituita con D.Lgs. 10 agosto 2007, No. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".
- È interesse dell'ENAC e dell'ANSF di cooperare nel settore della sicurezza dei trasporti nelle aree di specifica competenza.
- Sviluppare un coordinamento per l'uso integrato delle competenze specifiche nazionali al fine di garantire un ottimale uso comune delle stesse nel rispetto sia delle esigenze dell'aviazione civile sia di quelle correlate allo svolgimento delle attività dell'ANSF.
- Creare sinergie nel settore della sicurezza dei trasporti.
- Favorire lo scambio di "know how" e valorizzare le esperienze maturate sul piano interno ed internazionale.
- Contribuire al miglioramento dei livelli di sicurezza nei rispettivi settori.

VISTA: la legge 7 Agosto 1990 No. 241 e succ. mod. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'Art. 15 che prevede la possibilità tra Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 1
Generalità

1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto d'intesa.
2. Il presente atto d'intesa disciplina i rapporti tra l'ENAC e l'ANSF in ordine al corretto esercizio dell'accordo di cooperazione. Esso costituisce lo strumento attraverso il quale si attuano le relazioni tra l'ENAC e l'ANSF.
3. Il presente atto d'intesa costituisce la cornice di riferimento per la realizzazione di specifiche collaborazioni di reciproco interesse con particolare riguardo:
 - allo scambio di esperienze;
 - alla formazione e all'addestramento;
 - alle attività di supporto tecnico, legale ed amministrativo;
 - alle attività di ricerca e sviluppo.
4. Le parti si impegnano a regolare con specifici accordi di dettaglio gli aspetti attuativi del presente atto d'intesa non espressamente regolamentati.

Art. 2
Modalità di esecuzione dell'accordo

1. ENAC assicura le attività di cui al presente atto d'intesa subordinatamente e compatibilmente ai propri compiti istituzionali.
2. ANSF assicura le attività di cui al presente atto d'intesa subordinatamente e compatibilmente ai propri compiti istituzionali.
3. Tutte le eventuali attività descritte nell'Atto di Intesa dovranno essere preventivamente concordate e regolamentate tra le Parti tramite gli accordi di dettaglio di cui all'Art 1, comma 4. A tal fine ANSF e ENAC provvederanno ad indicare i settori di specifico interesse e a concordare i programmi attuativi identificando, tra l'altro:
 - aree di interesse;
 - consistenza e tipologia del personale interessato;
 - impegni temporali previsti;
 - località di svolgimento delle attività;
 - risultati attesi.
4. Sulla base delle esigenze rappresentate, negli accordi di dettaglio sono individuati i nominativi del personale dell'ANSF e dell'ENAC che partecipa ai previsti programmi.
5. L'ENAC si impegna ad effettuare, nei confronti del personale designato appartenente ad ANSF, specifici corsi istituzionali a titolo gratuito sui regolamenti e sulle procedure applicabili in merito ad aspetti di sicurezza comuni.
6. ANSF si impegna ad effettuare, nei confronti del personale designato appartenente ad ENAC, specifici corsi istituzionali, a titolo gratuito sui regolamenti e sulle procedure applicabili in merito ad aspetti di sicurezza comuni.



Art. 3
Aree di Interesse Comune

Gli accordi di dettaglio disciplinano le specifiche modalità di collaborazione ed indicano le pertinenti aree di collaborazione tra l'ENAC e l'ANSF, facendo riferimento, in particolare quelle relative a:

- a) Normativa di settore
- b) Autorizzazioni e certificazioni
- c) Sorveglianza delle organizzazioni
- d) Amministrazione, contrattazione e gestione del personale
- e) Rapporti istituzionali

Art. 4
Responsabilità

1. Gli specifici accordi di dettaglio che regolano le attività di collaborazione tra l'ENAC e l'ANSF possono prevedere apposite clausole disciplinanti le responsabilità derivanti dalle attività delle stesse e l'eventuale stipula di idonee polizze assicurative per il personale interessato.
2. L'ANSF rimane comunque responsabile a tutti gli effetti di legge nei confronti dei terzi delle attività oggetto dell'accordo, effettuate dal personale ENAC allorché trattasi di attività rientrante nei compiti istituzionali dell'ANSF.
3. L'ENAC rimane comunque responsabile a tutti gli effetti di legge nei confronti dei terzi delle attività oggetto dell'accordo, effettuate dal personale ANSF allorché trattasi di attività rientrante nei compiti istituzionali dell'ENAC.

Art. 5
Aspetti finanziari e funzionali

1. Gli oneri, derivanti dall'esecuzione delle attività indicate nel presente atto d'intesa, o derivanti dallo stesso, sono ripartiti tra l'ANSF e l'ENAC secondo quanto riportato negli accordi di dettaglio.
2. Stabilita la località per lo svolgimento delle attività, l'Ente presso cui vengono effettuate tali attività rimborserà, all'altro Ente di cui al presente Atto, le eventuali spese sopportate per le missioni del proprio personale impiegato nelle attività di cui trattasi.

Art. 6
Comitato per la cooperazione ENAC-ANSF

1. Al fine di consentire la gestione coordinata dell'applicazione della presente intesa viene costituito un Comitato, il cui funzionamento non comporta oneri aggiuntivi, composto da:
 - Ing. Carmine Cifaldi (per ENAC)
 - Ing. Pier Luigi Navone (per ANSF)
2. Tutte le decisioni del Comitato sono assunte esclusivamente all'unanimità.
3. Il Comitato è competente a:



- a) Definire gli orientamenti per le attività di interesse comune di cui alla presente intesa
- b) Concordare i programmi
- c) Sviluppare la collaborazione tra ENAC ed ANSF
- d) Redigere e sottoscrivere gli specifici accordi di dettaglio di cui all' Art1 Comma 4
- e) Redigere una relazione annuale sulle attività svolte.

Art. 7

Verifica periodica e durata

1. L'ENAC e l'ANSF verificano, tramite il Comitato di cui all'Art. 6, con cadenza annuale, lo stato degli accordi e delle attività discendenti dal presente atto d'intesa.
2. Il presente atto d'intesa ha durata di 5 anni, rinnovabile, con decorrenza iniziale dalla data della sua approvazione.
3. L'atto di intesa può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sensibilmente sull'attività dell'ENAC o dell'ANSF.
4. Le Parti si riservano, comunque, la facoltà di recedere dal presente atto d'intesa in qualsiasi momento qualora si verificano concrete circostanze che rendano l'impegno non più compatibile con i propri compiti istituzionali, previa comunicazione all'altro Ente.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale in Roma il

*Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile*

*Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta*

*Agenzia Nazionale
per la Sicurezza delle Ferrovie*

*Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli*

